

AVVISO

DIVIETO DI IMPORTAZIONE DI PRODOTTI SIDERURGICI SOTTOPOSTI A TRASFORMAZIONE IN UN PAESE TERZO CHE INCORPORANO PRODOTTI SIDERURGICI ORIGINARI DELLA RUSSIA PROVE DELL'ORIGINE PRESENTABILI

Roma, 22 settembre 2023 – L'articolo 1, paragrafo 12) del regolamento (UE) 2023/1214 del Consiglio del 23 giugno che modifica il regolamento (UE) n. 833/2014, concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina ha modificato l'articolo 3 *octies* introducendo il divieto di: importare o acquistare, a decorrere dal **30 settembre 2023**, direttamente o indirettamente, i prodotti siderurgici elencati nell'allegato XVII che sono sottoposti a trasformazione in un paese terzo e incorporano prodotti siderurgici originari della Russia elencati nell'allegato XVII, includendo pertanto:

- ferro, fili e barre di ferro;
- prodotti laminati, tubi e accessori per tubi;
- costruzioni e parti di costruzioni;
- serbatoi o recipienti;
- ancore, catene, chiodi, viti e bulloni;
- stufe e radiatori;
- oggetti per uso domestico o di igiene di ghisa, di ferro o acciaio;
- qualsiasi lavoro di ferro o acciaio.

Il divieto di importazione si applica pertanto ai suddetti prodotti originari o esportati dalla Russia, a prescindere dal paese dal quale essi vengono importati, secondo le modalità della tabella seguente:

DATA DI ENTRATA IN VIGORE	PRODOTTI
30 settembre 2023	tutti i prodotti dell'allegato XVII contenenti prodotti dell'allegato XVII diversi dai codici NC 7207 11, 7207 12 10 o 7224 90
1° aprile 2024	prodotti dell'allegato XVII contenenti prodotti di cui al codice NC 7207 11



AGENZIA

ADM

AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI

DIREZIONE DOGANE**Ufficio Origine e valore**

1° ottobre 2024

prodotti dell'allegato XVII contenenti prodotti di cui ai
codici NC 7207 12 10 o 7224 90

Lo stesso articolo 3 *octies* richiede che all'atto dell'importazione l'importatore sia in grado di fornire la prova attestante il paese di origine, diverso dalla Russia, dei fattori produttivi siderurgici impiegati per la trasformazione del prodotto in un paese terzo.

Nell'ambito dei controlli doganali, pertanto, potrebbe essere richiesto agli operatori, in caso di controllo documentale, controllo scanner o visita merci, di fornire la prova attestante il paese di origine dei fattori produttivi siderurgici impiegati per la trasformazione del prodotto in un paese terzo.

Al riguardo, la Commissione Europea ha pubblicato nelle FAQ¹ riguardanti l'applicazione del regolamento 833/2014, al numero 11, delle indicazioni sul tipo di prova possibile, indicando in particolare il *mill test certificate* (MTC) sia per i prodotti semilavorati che per i prodotti finiti.

Premesso che trattasi di mera indicazione operativa ed avendo quindi una valenza orientativa, il MTC deve considerarsi quale una delle possibili prove di non incorporazione di prodotti siderurgici originari della Russia nei prodotti da importare².

Pertanto, salva diversa indicazione che dovesse pervenire dai competenti Servizi della Commissione europea, possono essere presi in considerazione quali documenti di prova idonei, oltre ai predetti MTC, le fatture, le bolle di consegna, i certificati di qualità, le dichiarazioni dei fornitori a lungo termine, i documenti di calcolo e di produzione, i documenti doganali del paese esportatore, la corrispondenza commerciale, le descrizioni di produzione così come le dichiarazioni del produttore o le clausole di esclusione nei contratti di vendita che dimostrano l'origine non russa dei prodotti siderurgici in questione.

L'esistenza della prova in questione deve essere indicata utilizzando il codice documento Y824 nella dichiarazione doganale.

¹ Disponibili al link https://finance.ec.europa.eu/publications/imports-purchase-and-transfer-listed-goods_en

² Il punto 11 delle FAQ indica infatti che il MTC rientra tra i documenti che "possono essere considerati" come prove sufficienti.